



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

– SEZIONE XIII CIVILE –

in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 65069/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,

TRA

██████████ parte rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

PARTE ATTRICE

E

██████████ SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ e dall'avvocato ██████████

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c. e improcedibilità ex art. 3 Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

CONCLUSIONI: per l'udienza del 15/03/2022, di precisazione delle conclusioni, tenutasi a trattazione scritta, sono state depositate note di parte, onde il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i previsti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Le conclusioni rassegnate sono le seguenti:

- quanto a parte attrice:

La parte convenuta ha ricevuto l'invito alla negoziazione assistita. Seppure tale invito non è stato inviato al suo legale, di fatto è stato inoltrato a mezzo pec alla ██████████ sta la quale non si è attivata per il prosieguo del procedimento. Parte attrice ha compiutamente adempiuto alla disposizione del giudice. Si chiede pertanto che venga rigettata l'eccezione e che successivamente alla pronuncia della sentenza parziale venga rimessa la causa a ruolo per il prosieguo.

- quanto alla convenuta:



reitera le richieste istruttorie articolate nella comparsa di costituzione e risposta, nonché la richiesta di assegnazione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c. per il caso di mancato rigetto in rito della domanda.

In via decisoria, l'Avv. [REDACTED] chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI - dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea stante il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita nei termini assegnati dal Giudice all'udienza del 06.04.2021;

- nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni specificate in narrativa;

- in via estremamente subordinata, ridurre la condanna in proporzione al concorso del fatto colposo dell'attore ed in misura corrispondente all'effettiva entità del danno che sarà dimostrato essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa, al netto degli importi già percepiti a qualsiasi titolo in riferimento all'evento per cui è causa e con l'esclusione del rimborso dei buoni pasto;

- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

Chiede che la causa sia trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Sommario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.....	2
MOTIVI DELLA DECISIONE	3
P.Q.M.....	7

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, parte convenuta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ed esponendo, a tal fine, che:

1. L'istante in data 11.12.2019 alle ore 10:00 si trovava all'interno dei locali della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sita in Via [REDACTED] angolo [REDACTED] snc per portare in assistenza una vettura noleggiata dalla società alle cui dipendenze il Sig. [REDACTED] lavora ma di proprietà della [REDACTED] [REDACTED]

2. L'istante si fermava nella zona adiacente gli uffici preposti all'accettazione dei veicoli, tra le vetture parcheggiate in attesa di essere prese in carico. Scendeva dalla vettura e si recava presso gli uffici a consegnare i documenti della macchina. Il personale addetto alla ricezione del veicolo chiedeva all'istante di recarsi nuovamente in macchina per leggere i km percorsi dalla vettura;



3. l'istante pertanto si avvicinava alla vettura parchata ma non riusciva ad aprire lo sportello poiché rovinava a terra a causa della presenza di gasolio sulla pavimentazione, presenza non segnalata, non visibile ad occhio nudo e provenienti dalle altre automobili parchate vicino la vettura condotta dal istante

4. che nel rovinare a terra il Sig. ██████ urtava fortemente il ginocchio della gamba sinistra a terra ;

5. Per le lesioni riportate lo stesso veniva condotto con autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Aurelia Hospital [...]

Nelle conclusioni, chiedeva: “accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del sinistro accorso in data 11.12.2019 a carico della ██████ spa e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni patrimoniali e non dallo stesso patiti in conseguenza del predetto sinistro e quantificati in € 7.890,86 salvo maggiore o minore somma sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge da distrarsi in favore dello scrivente professionista che si dichiara antistatario”.

Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, coordinato con la Legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162, stabilisce:

all'art. 3, comma 1: “1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.”;

all'art. 4, primi due commi:



1. L'invito a stipulare la convenzione [di negoziazione assistita] deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

Alla prima udienza, il Giudice, in conformità del citato art. 3, comma 1, sesto periodo, assegnava termine per la comunicazione dell'invito, rinviando la causa a successiva udienza, in relazione alla quale le parti depositavano note di trattazione, dalle quali risultava:

- **quanto a parte attrice:** L'Avv. [REDACTED] [REDACTED] nell'interesse dell'attore Sig. [REDACTED] [REDACTED] deposita invito alla negoziazione assistita disposto dal Giudice nella scorsa udienza. La scrivente fa presente di non essere riuscita a notificare l'invito alla negoziazione assistita all'Avv. [REDACTED] negli indirizzi pec indicati dall'Avv. [REDACTED] nella sua comparsa di costituzione e risposta, mentre risulta perfettamente notificata all'indirizzo pec del convenuto [REDACTED] spa come da ricevute allegate. L'Avv. [REDACTED] [REDACTED] chiede pertanto concedersi termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.;
- **quanto alla convenuta:** Rilevato che nel termine di 15 giorni decorrenti dall'udienza del 06.04.2021 assegnati dal Giudice, parte attrice non ha comunicato a [REDACTED] s.p.a. alcun invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] chiede che l'Il.mo Giudice Voglia – in via pregiudiziale ed assorbente – pronunciare l'improcedibilità della domanda giudiziale dell'attore, con vittoria delle spese e competenze di lite in favore di parte convenuta. All'uopo, ove il Giudice lo ritenesse necessario, chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. In subordine, qualora il Giudice non ritenga la causa matura per la decisione sulla questione pregiudiziale, [REDACTED] s.p.a. chiede concedersi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.;

Il Giudice, sciogliendo la riserva formulata alla seconda udienza, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

* * *

La domanda ha per oggetto una condanna al pagamento di una somma inferiore ad € 50.000,00, onde rientra nell'ambito applicativo della disciplina della negoziazione assistita.

Parte attrice, non avendo esperito, prima dell'instaurazione della causa, la negoziazione stessa, ha, in seguito dell'ordine del Giudice, rivolto il relativo invito al difensore della controparte, ma dal documento denominato "tentativi di notifica pec avv [REDACTED] depositato da parte attrice, risulta che l'invito alla negoziazione assistita è stato notificato:



a: [redacted] il 21/4/2021, ore 10:17 (p. 1);

a [redacted] il 21/4/2021, ore 10:19 (p. 4);

In entrambi i casi, parte attrice non ha, quindi, comunicato l'invito all'indirizzo risultante dalla comparsa di risposta, che è v [redacted] g

Parte attrice ha, comunque, spedito l'invito alla parte personalmente all'indirizzo [redacted]

Parte convenuta, in comparsa conclusionale, ha affermato, in merito, che:

L'invito asseritamente inviato alla PEC personale della società convenuta è inidoneo a determinare l'avveramento della condizione di procedibilità, dal momento che – ai sensi dell'art. 170 c.p.c. – “Dopo la costituzione in giudizio (..) tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito (..) salvo che la legge disponga altrimenti”. Nella comparsa di risposta, peraltro, [redacted] s.p.a. aveva espressamente eletto domicilio presso i Difensori. Alla luce di tali risultanze, la domanda deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 3 del 132/2014.

Parte attrice ha ritenuto, invece, che l'invito avrebbe dovuto essere rivolto alla parte personalmente, stante la clausola di riserva espressa dalle parole, contenute nell'articolo testé riportato, «salvo che la legge disponga altrimenti», rinvenendo nella “legge sulla negoziazione” la normativa che, disponendo diversamente, avrebbe imposto la comunicazione dell'invito alla parte e non al suo procuratore.

Occorre ora accertare, alla luce delle contrapposte tesi delle parti, se, in corso di causa, l'invito possa o, addirittura, debba essere inoltrato alla parte personalmente piuttosto che presso il suo difensore.

La norma richiamata da ambo le parti, ciascuna a sostegno della propria tesi - l'art. 170, comma 1, c.p.c. - stabilisce: «Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti».

L'art. 3, comma, 1, D.L. n. 132/2014, sopra riportato, non chiarisce se l'invito debba essere rivolto al procuratore o alla parte presso il medesimo, limitandosi a stabilire che il Giudice, quando rileva che la negoziazione assistita non è stata esperita, assegna «alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito».

Dal combinato disposto di cui agli articoli 170, c. 1, c.p.c. e 3, c. 1, D.L. n. 132/2014, e, in particolare, dalla circostanza che sia nel primo che nel secondo compare il termine “comunicazione” (irrilevante essendo che il medesimo è espresso al plurale nell'art. 170 e al singolare nell'art. 3), sembrerebbe doversi desumere, secondo un'interpretazione letterale, conforme all'art. 12 delle preleggi, che l'invito debba essere comunicato al procuratore costituito.

Per altro verso, però, occorre tener conto che l'art. 170 c.p.c. contiene, come rilevato da parte attrice, la clausola di riserva «salvo che la legge disponga altrimenti».



Appare, quindi, necessario esaminare i principali casi in cui opera pacificamente la clausola di riserva di cui all'art. 170 c.p.c. e, in particolare, quelli disciplinati dagli articoli:

237, c. 2, c.p.c.: L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte;

286, c. 2, c.p.c.: Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301 [Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa], la notificazione si fa alla parte personalmente;

288, c. 3, c.p.c.: Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente;

292, c. 1, c.p.c.: L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza;

330, c. 3, c.p.c.: Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;

125, c. 3, disp. att. c.p.c.: La comparsa [di riassunzione della causa] è notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente;

129, c. 2, disp. att. c.p.c.: La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita.

Dalla diamina degli articoli riportati risulta evidente che la comunicazione deve essere fatta alla parte personalmente nei casi in cui la stessa non ha (292, c. 1, c.p.c.; 125, c. 3, disp. att. c.p.c. 129, c. 2, disp. att.) o non ha più (286, c. 2, c.p.c.) o è presumibile che non abbia più (288, c. 3, c.p.c.; 330, c. 3, c.p.c.) difensore ovvero che la medesima debba compiere un atto la cui omissione pregiudicherebbe, per essa, l'esito della causa (237, c. 2, c.p.c.), come previsto dall'art. 239, c. 1, c.p.c., laddove stabilisce che «La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata [...] soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso».

La clausola «salvo che la legge disponga altrimenti» opera, quindi, nel caso in cui la parte non ha o si presume non abbia un difensore ovvero quando la mancata comparizione della stessa ne determinerebbe *ipso iure* la soccombenza.



Nel caso di specie, da un lato, parte convenuta è costituita tramite difensore, dall'altro, la sua eventuale mancata adesione alla negoziazione non ne determinerebbe la soccombenza, onde non sembra che l'art. 3, c. 1, D.L. 132/2014 integri, stante la *ratio* che la informa, la clausola di riserva ex art. 170 c.p.c.

Neppure, d'altro canto, l'interpretazione teleologica - a prescindere dal fatto che l'esito della stessa possa prevalere o meno sull'interpretazione letterale - depone in senso espresso per l'una o l'altra tesi:

- per un verso, infatti, potrebbe affermarsi che la *ratio* dell'art. 3 citato non può essere quella di comunicare l'invito al difensore della controparte, già destinatario del relativo ordine giudiziale – dato che l'ordine di comunicare l'invito è rivolto a tutte le parti e non solo a quella attrice – bensì quella di invitare la controparte personalmente alla negoziazione assistita, anche al fine di permettere a quest'ultima, ove lo ritenesse, di farsi assistere da un difensore diverso da quello tramite il quale si è costituita;
- per altro verso, però, potrebbe sostenersi che l'invito in corso di causa alla parte personalmente non consente alla medesima, se non tramite il suo difensore costituito, di sollevare eventuali eccezioni in merito all'invito stesso; ma se la parte può sollevare eventuali eccezioni solo tramite il suo difensore e se la stessa è domiciliata presso il medesimo, non si comprende perché debba ricevere una comunicazione presso il proprio domicilio per poi inoltrarla al suo difensore, presso cui è già domiciliata.

Alla luce delle svolte considerazioni, si ritiene, quindi, che l'invito alla negoziazione assistita in corso di causa debba essere comunicato al difensore costituito.

Ne deriva che la domanda deve dichiararsi improcedibile.

SPESE DI LITE

Considerato:

- che parte attrice, pur errando in ordine al destinatario, aveva comunque provveduto all'invito;
 - che l'ordine di invito era rivolto, in conformità del pluricitato art. 3, D.L. 132/2014, a tutte le parti, sebbene la sanzione di improcedibilità possa riverberare i suoi effetti, di fatto, solo sulla parte attrice, dato che il giudizio da essa instaurato non può proseguire;
 - che nella comparsa della convenuta era indicato, oltre a quello corretto, anche, sia pure solo nell'intestazione, l'indirizzo [REDACTED]
- dispone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED]



- dichiara la domanda improcedibile per il mancato avveramento, nei sensi di cui in motivazione, della condizione di procedibilità, costituita dal rituale esperimento della negoziazione assistita;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Ai sensi del T.U. Imposta di Registro (artt, 59 e 60 DPR 131/86) la sentenza non è a debito.

Così deciso in Roma in data 25/06/2022

Il Giudice

Dott. Adriano Carmelo Franco

